

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Affari Generali e Supporto Organi  
Servizio Supporto Giunta

**Atto di indirizzo della giunta comunale n. 7  
approvato nella seduta del 19/04/2013**

**Criteria per la determinazione del Compenso dei Collegi Sindacali delle  
Società Controllate dal Comune di Venezia**

*Atto a rilevanza interna*

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

**Atto di indirizzo della giunta comunale n.7  
approvato nella seduta del 19/04/2013**

**Criteria per la determinazione del Compenso dei Collegi Sindacali delle  
Società Controllate dal Comune di Venezia**

Vista la relazione (allegata) illustrata dall'Assessore alle Partecipazioni Societarie.

**la GIUNTA COMUNALE adotta il seguente ATTO DI INDIRIZZO:**

assumere i seguenti criteri per la definizione dei compensi attribuiti per lo svolgimento dell'incarico di sindaco negli organi di controllo delle Società controllate direttamente e indirettamente dal Comune di Venezia, determinati tenendo indicativamente conto di quanto disposto dal D.M. 140/2012 interpretato nell'ottica prioritaria del contenimento della spesa pubblica:

1. adottare quale riferimento generale la struttura dei compensi contenuta nel riquadro 11 della tabella C allegata al citato D.M. 140/2012 applicata dei seguenti criteri;
  - a) assumere come riferimento dei coefficienti i valori minimi dei singoli intervalli;
  - b) utilizzare come base di calcolo su cui applicare i coefficienti la media aritmetica tra il valore della produzione e il totale attivo, desunti dal bilancio dalla Società approvato nella stessa assemblea di nomina del collegio sindacale;
  - c) articolare le modalità di calcolo dei compensi dei collegi sindacali secondo i seguenti criteri differenziati per tipologia di società:
    - i. per le società capogruppo: la base di calcolo sui cui applicare i coefficienti sia desunta dai dati dall'ultimo bilancio consolidato decurtati forfettariamente del 25%;
    - ii. per le altre società controllate di primo livello: la base di calcolo su cui individuare i coefficienti sia desunta dai dati dall'ultimo bilancio individuale;
    - iii. per le altre società controllate di secondo livello: la base di calcolo su cui applicare i coefficienti sia desunta dai dati dall'ultimo bilancio individuale decurtati forfettariamente del 25%;
  - d) attribuire al presidente del collegio sindacale un aumento del 50 per cento rispetto al compenso base calcolato come sopra indicato;
  - e) stabilire una riduzione del 50% dei compensi come sopra determinati nel caso di nomina del collegio sindacale di una società già in liquidazione all'atto della nomina, secondo quanto previsto dall'articolo 29 del DM 140/2012;
  - f) verificare, in occasione della nomina del nuovo collegio, che l'applicazione della metodologia risultante dai criteri sopra indicati consenta di rispettare il vincolo, disposto dall'art. 6 comma 6 del D.L. 78/2010, della riduzione del

10% rispetto ai compensi del collegio sindacale in scadenza, ove detta riduzione non fosse già stata applicata, considerando per le società facenti parte di un gruppo la sommatoria dei compensi erogati complessivamente agli organi di controllo delle stesse;

- g) stabilire nel caso in cui la verifica di cui al punto e) non consentisse il rispetto del vincolo di cui al citato articolo 6, e ove la predetta riduzione del 10% non fosse già stata applicata; che il compenso del nuovo collegio sindacale sia pari al 90% del compenso del collegio sindacale in scadenza,
2. applicare i nuovi criteri di determinazione dei compensi con decorrenza dall'entrata in carica dei nuovi collegi sindacali nominati dopo l'approvazione del presente atto di indirizzo, salvo che per i collegi sindacali delle società capogruppo, per i quali la decorrenza sarà comunque già dalla prossima assemblea annuale di approvazione del bilancio;
  3. stabilire che il compenso per l'attività di revisione legale eventualmente affidata al collegio sindacale sia determinato in misura pari al 60% del compenso previsto per l'attività di vigilanza amministrativa di cui all'art 2402 cc.;
  4. dare mandato al Direttore della Direzione Sviluppo Economico e Partecipate di emanare una direttiva per tutte le società controllate dal Comune di Venezia affinché nelle assemblee delle loro controllate venga data applicazione al contenuto del presente atto;

# **Criteria per la determinazione del Compenso dei Collegi Sindacali delle Società Controllate dal Comune di Venezia**

## **RELAZIONE**

### **Premesso che:**

- l'art. 2402 del codice civile, in tema di compenso del collegio sindacale, stabilisce che *"La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio"*;
- l'art. 2409 bis c.c. prevede che il controllo contabile sulla società sia esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale con un compenso ulteriore rispetto a quello dell'art. 2402 c.c. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia;
- l'art. 6 comma 6 del D.l. 31-5-2010 n. 10 dispone che per le società *"possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento"*;
- il Comune di Venezia in qualità di socio, ha disciplinato i criteri generali per la determinazione del compenso per i collegi sindacali delle società controllate in via diretta e indiretta con atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 27 approvato nella seduta del 28/07/2011;

### **Considerato che:**

- il citato atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 27 riferiva la determinazione del compenso dei collegi sindacali alle tariffe professionali per l'espletamento dell'incarico di sindaco disposte dal D.M. 02.09.2010, n. 169;
- l'art. 9, comma 1, del D.L. 24.01.2012, n. 1 (conv. con l. 24.03.2012, n. 27), ha disposto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Pertanto, per il conferimento di incarichi non è più possibile ricorrere alla tariffa di cui al D.M. 02.09.2010, n. 169, in particolare all'art. 37 (funzioni di sindaco);
- il secondo comma del sopracitato art. 9 prevede, tuttavia, che nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista sia determinato facendo riferimento ad apposito decreto ministeriale adottato con il D.M. 20 luglio 2012, n. 140, che al comma 1 dell'articolo 29 prevede che i

compensi per l'esercizio della funzione di sindaco che svolge controlli di legalità e sull'amministrazione della società (senza cioè svolgimento di attività di revisione legale) sia determinato secondo la struttura indicata nel riquadro 11 della tabella C allegata al citato DM;

- in particolare il predetto riquadro, di seguito riportato, individua nella sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività la base di calcolo su cui applicare i coefficienti previsti, individuati come intervallo tra un minimo e un massimo:

*Tabella C*

*Compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*

*Riquadro 11 [Art. 29]*

*- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:  
fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000  
per il di più fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%  
per il di più fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%  
per il di più fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%  
per ogni euro 100.000.000 di valore in più o frazione, rispetto a euro  
800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000;*

- i successivi commi dell'art. 29 dettano disposizioni specifiche nei casi in cui la funzione di sindaco sia svolta in determinati tipi di società (di semplice amministrazione immobiliare, di godimento, in liquidazione o in procedura concorsuale) e nei casi di sindaco unico o di presidente del collegio sindacale;
- nonostante il D.M. 140/2012 sia riferito ai casi di liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, sembra potersi ammettere il ricorso ai parametri stabiliti dal D.M., in particolare dall'art. 29, anche in via generale come riferimento di base utile ad indirizzare le parti e quindi, nel caso della determinazione dei compensi dei collegi sindacali, già in sede di determinazione assembleare degli stessi;
- resta comunque confermato che la determinazione del compenso del collegio sindacale è precipuamente fondata sulla libertà negoziale delle parti (v. art. 2233 del Codice Civile e l'art. 1 del D.l. n. 1/2012) e pertanto il riferimento alla tabella è da intendersi a titolo indicativo e passibile di modifiche finalizzate all'obiettivo generale di contenimento dei costi a carico delle società controllate e quindi indirettamente del bilancio comunale, ferma restando la facoltà del sindaco nominato di accettare la carica anche in relazione ai compensi per essa stabiliti dall'assemblea;

**Ritenuto altresì che:**

- nell'occasione della ridefinizione dei compensi indotta dal recepimento del citato D.M. 140, sia inoltre opportuno:

- precisare più puntualmente i parametri di calcolo del compenso dei sindaci delle società capogruppo, quali Avm, Veritas e Casinò, per tener conto delle attività aggiuntive loro richieste in funzione della redazione del bilancio consolidato;
- parametrare su diversi livelli di compenso la remunerazione dei collegi sindacali delle società di primo livello rispetto a quello delle società di secondo livello;
- ridefinire omogeneamente con l'occasione anche i criteri di quantificazione del compenso per l'attività di revisione legale ai sensi del 2409 bis c.c. ove affidata al collegio sindacale, applicando per essa una percentuale fissa del 60% dell'importo previsto per l'attività di vigilanza amministrativa di cui all'art. 2402 c.c.;

### **Ritenuto inoltre che:**

- con riferimento al citato obbligo di riduzione del 10% dei compensi dei componenti degli organi di controllo, disposto dall'art 6 comma 6 del D.L. 78/2010 citato in premessa, nel caso di società facenti capo allo stesso gruppo la percentuale minima di riduzione possa essere più equamente applicata con riferimento al compenso complessivo percepito dagli organi di controllo di tutte le predette società, al fine di tener conto della ridefinizione dei compiti e delle responsabilità in capo agli organi di controllo delle varie società coinvolte nelle operazioni di riorganizzazione societaria;
- per le società per le quali la riduzione del 10% di cui al sopracitato art 6 comma 6 del D.L. 78/2010 dei compensi del collegio sindacale è già stata applicata, la verifica sul rispetto di tale prescrizione da parte dei nuovi criteri definiti dal presente atto, andrà fatta in confronto con i compensi previgenti all'entrata in vigore della suddetta normativa;

### **Considerato inoltre che**

- l'applicazione dei nuovi criteri di determinazione dei compensi decorrerebbe dall'entrata in carica dei nuovi collegi sindacali nominati dopo l'approvazione del presente atto di indirizzo, salvo che per i collegi sindacali delle società capogruppo, per i quali la decorrenza scatterebbe comunque già dalla prossima assemblea annuale di approvazione del bilancio;
- i compensi determinati secondo i criteri del presente atto d'indirizzo verrebbero annualmente ricalcolati in funzione dei dati del valore della produzione e del totale attività espressi nel bilancio dell'anno precedente;

### **Valutato infine che**

- restano confermate le indicazioni espresse in occasione del precedente atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 27/2011 ed in particolare:

*3) dare mandato alla Direzione Società Partecipate di definire le modalità operative affinché i soggetti nominati quali componenti dei collegi sindacali da parte dell'Amministrazione Comunale all'atto dell'accettazione dell'incarico,*

*sottoscrivano una liberatoria alla pubblicazione nel sito ufficiale del Comune di Venezia del compenso annuo percepito;*

*4) conferire un unico incarico ad ogni componente del collegio sindacale nelle società direttamente e indirettamente controllate dal Comune di Venezia;*

*5) nominare gli stessi componenti del collegio sindacale delle società controllate direttamente e indirettamente dal Comune di Venezia per un periodo massimo di due mandati;*

alla luce di quanto sopra detto si propone l'assunzione dei seguenti criteri per la definizione dei compensi attribuiti per lo svolgimento dell'incarico di sindaco negli organi di controllo delle Società controllate direttamente e indirettamente dal Comune di Venezia, determinati tenendo indicativamente conto di quanto disposto dal D.M. 140/2012 interpretato nell'ottica prioritaria del contenimento della spesa pubblica:

1. adottare quale riferimento generale la struttura dei compensi contenuta nel riquadro 11 della tabella C allegata al citato D.M. 140/2012 applicata dei seguenti criteri;
  - a. assumere come riferimento dei coefficienti i valori minimi dei singoli intervalli;
  - b. utilizzare come base di calcolo su cui applicare i coefficienti la media aritmetica tra il valore della produzione e il totale attivo, desunti dal bilancio della Società approvato nella stessa assemblea di nomina del collegio sindacale;
  - c. articolare le modalità di calcolo dei compensi dei collegi sindacali secondo i seguenti criteri differenziati per tipologia di società:
    - i. per le società capogruppo: la base di calcolo sui cui applicare i coefficienti sia desunta dai dati dall'ultimo bilancio consolidato decurtati forfettariamente del 25%;
    - ii. per le altre società controllate di primo livello: la base di calcolo su cui individuare i coefficienti sia desunta dai dati dall'ultimo bilancio individuale;
    - iii. per le altre società controllate di secondo livello: la base di calcolo su cui applicare i coefficienti sia desunta dai dati dall'ultimo bilancio individuale decurtati forfettariamente del 25%;
  - d. attribuire al presidente del collegio sindacale un aumento del 50 per cento rispetto al compenso base calcolato come sopra indicato;
  - e. stabilire una riduzione del 50% dei compensi come sopra determinati nel caso di nomina del collegio sindacale di una società già in liquidazione all'atto della nomina, secondo quanto previsto dall'articolo 29 del DM 140/2012;
  - f. verificare, in occasione della nomina del nuovo collegio, che l'applicazione della metodologia risultante dai criteri sopra indicati consenta di rispettare il vincolo,

disposto dall'art. 6 comma 6 del D.L. 78/2010, della riduzione del 10% rispetto ai compensi del collegio sindacale in scadenza, ove detta riduzione non fosse già stata applicata, considerando per le società facenti parte di un gruppo la sommatoria dei compensi erogati complessivamente agli organi di controllo delle stesse;

- g. stabilire nel caso in cui la verifica di cui al punto e) non consentisse il rispetto del vincolo di cui al citato articolo 6, e ove la predetta riduzione del 10% non fosse già stata applicata; che il compenso del nuovo collegio sindacale sia pari al 90% del compenso del collegio sindacale in scadenza,
2. applicare i nuovi criteri di determinazione dei compensi con decorrenza dall'entrata in carica dei nuovi collegi sindacali nominati dopo l'approvazione del presente atto di indirizzo, salvo che per i collegi sindacali delle società capogruppo, per i quali la decorrenza sarà comunque già dalla prossima assemblea annuale di approvazione del bilancio;
3. stabilire che il compenso per l'attività di revisione legale eventualmente affidata al collegio sindacale sia determinato in misura pari al 60% del compenso previsto per l'attività di vigilanza amministrativa di cui all'art 2402 cc.;
4. dare mandato al Direttore della Direzione Sviluppo Economico e Partecipate di emanare una direttiva per tutte le società controllate dal Comune di Venezia affinché nelle assemblee delle loro controllate venga data applicazione al contenuto del presente atto;

L'Assessore alle  
Partecipazioni Societarie

Ing. Antonio Paruzzolo

Allegata tabella esemplificativa

## Tabella esemplificativa

Fascia derivante dalla media di fatturato e attività.	Compensi senza attività di revisione legale		
	Compenso complessivo	Compenso presidente	Compenso Sindaco
€ 300.000.000	€ 92.925	€ 39.825	€ 26.550
€ 150.000.000	€ 61.425	€ 26.325	€ 17.550
€ 80.000.000	€ 44.625	€ 19.125	€ 12.750
€ 50.000.000	€ 35.175	€ 15.075	€ 10.050
€ 32.500.000	€ 29.663	€ 12.713	€ 8.475
€ 20.000.000	€ 25.725	€ 11.025	€ 7.350
€ 12.500.000	€ 23.363	€ 10.013	€ 6.675
€ 8.000.000	€ 21.945	€ 9.405	€ 6.270
€ 5.000.000	€ 21.000	€ 9.000	€ 6.000
€ 3.000.000	€ 21.000	€ 9.000	€ 6.000
€ 1.000.000	€ 21.000	€ 9.000	€ 6.000